

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto una nuova modalità di determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte per i soggetti in contabilità semplificata.

Si tratta dell'applicazione del criterio di cassa rispetto a quello di competenza in vigore fino al 31.12.2016.

#### FUNZIONAMENTO DEL REGIME DI CASSA "PER I PICCOLI"

Si illustra con un esempio il funzionamento del criterio di cassa rispetto a quello di competenza.

#### **IL CRITERIO DI COMPETENZA**

Il sig. Rossi ha una piccola azienda metalmeccanica, in contabilità semplificata. Per semplicità immaginiamo la seguente situazione. Unica fattura nell'anno 2016, di euro 18.000 oltre ad IVA. Nessun costo.

Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2017.

Il reddito imponibile sarà formato da euro 18.000 su cui calcolare le relative imposte. Il reddito viene calcolato indipendentemente dall'incasso o pagamento ma basandosi sull'insorgere dell'operazione.

#### **IL CRITERIO DI CASSA**

Spostiamoci in avanti nel 2017 e immaginiamo una identica situazione.

Unica fattura nell'anno 2017, di euro 18.000 oltre ad IVA. Nessun costo.

Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2018.

Il reddito imponibile 2017 sarà formato da euro ZERO su cui non calcolare le relative imposte.

Il reddito imponibile 2018 sarà formato da euro 18.000 (o su altri eventuali incassi) su cui calcolare le relative imposte.

Diviene basilare il momento dell'incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile.

#### **ATTENZIONE 1:**

Lo stesso criterio si applica per competenza/cassa alle spese e costi sostenuti rispettivamente nel 2016 (competenza) e 2017 e seguenti (cassa).

## **ATTENZIONE 2:**

Il criterio di cassa si applica già a regime da sempre per i professionisti.

## IL CONTENUTO DELLA LEGGE DI BILANCIO

### **Soggetti interessati**

Sono interessati da tale modifica tutti i contribuenti in contabilità semplificata senza che per essi sia prevista una opzione a tale regime di tassazione.

**Il nuovo regime non influisce solo sulla tassazione, ma anche sui parametri di accesso alla contabilità semplificata medesima.**

*Requisiti per l'accesso alla semplificata fino al 31.12.2016.*

### **I requisiti**

#### **Requisito oggettivo**

I soggetti interessati sono i contribuenti che non hanno raggiunto nell'anno precedente, fatta salva l'opzione per la contabilità ordinaria:

- € 400.000 per attività di prestazione di servizi;
- € 700.000 per l'esercizio di altre attività.
- le persone fisiche che esercitano attività imprenditoriale (i professionisti sono già naturalmente assoggettati al regime di cassa e pertanto esclusi da tale modifica normativa);
- le società di persone;
- enti non commerciali che, oltre all'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale in non prevalente;
- trust, se esercitano un'attività commerciale non prevalente.

#### **Requisito soggettivo**

*Requisiti per l'accesso alla semplificata dal 1.1.2017.*

**I parametri di cui sopra andranno di anno in anno verificati e considerati computando nel novero i soli corrispettivi incassati. Infatti la norma sostitutiva afferma: "Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel**

**periodo d'imposta le somme incassate ...".**

**ESEMPIO**

Il Sig. Rossi elettricista, nel 2016, ha conseguito un volume d'affari pari ad euro 395.500. Svolgendo un'attività tipicamente di prestazione di servizi, il limite di controllo è pari ad euro 400.000.

Ragion per cui nel 2017 egli può rimanere in contabilità semplificata.

Nel 2017 consegue un volume d'affari pari ad euro 405.000. In questo caso specifico, dovremo verificare quanta parte del volume d'affari è stata incassata.

Se l'incasso è stato pari ad un valore maggiore o uguale ad euro 400.000 egli passerà alla contabilità ordinaria.

Se l'incasso sarà inferiore potrà permanere nel regime semplificato (applicando il regime di cassa).

<b>Anno</b>	<b>Volume d'affari</b>	<b>Di cui incassato</b>	<b>Contabilità</b>
2015	< 400.000	Irrilevante	Semplificata nel 2016 (salva l'opzione per contabilità ordinaria)
2016	395.500	Irrilevante	Semplificata nel 2017 (salva l'opzione per contabilità ordinaria)
2017	405.000	< 400.000	Semplificata nel 2017 (salva l'opzione per contabilità ordinaria)
2017	405.000	> 400.000	Ordinaria per obbligo nel 2018

**I casi particolari**

Vi sono poi contribuenti che non considerano i parametri di cui sopra ai fini del computo dei limiti di passaggio da un regime contabile all'altro, ma sottostanno a regole particolari.

Si tratta di:

- rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici;
- distributori di carburante;
- rivenditori di generi di monopolio.

Per tali soggetti i ricavi si assumono rispettivamente al netto del prezzo corrisposto al fornitore (rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio-video-magnetici e distributori di carburante) e considerando gli aggi (rivenditori di generi di monopolio).

*Il calcolo del reddito imponibile con il principio di cassa*

(Ricavi + proventi percepiti) - (Spese sostenute)

+

Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore

+

Proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa

+

Plusvalenze e sopravvenienze attive

-

Minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti e accantonamenti (es quote TFR)

=

Reddito Imponibile

### **ATTENZIONE:**

Dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente.

Il problema delle rimanenze finali del 2016

Il comma 18 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, dispone, infatti, che dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente (2016).

Nella pratica:

nell'anno 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza.

In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale.

### **Clausola per evitare salti o duplicazioni d'imposta**

Per evitare salti o duplicazioni di imposizione si prevede - nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori, qui descritto, ad uno soggetto a regime ordinario, e viceversa - che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

### **Semplificati e IRAP**

La norma provvede, inoltre, ad estendere l'applicazione del criterio di cassa ai soggetti semplificati anche ai fini della determinazione della base imponibile a titolo di IRAP, applicando anche alla determinazione della base imponibile IRAP:

- il criterio della riduzione della base imponibile IRAP del valore delle rimanenze finali 2016;
- il criterio di salvaguardia per evitare salti o duplicazioni di imposta.

### **LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DEL REGISTRO DIPENDE DALLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE**

SCELTA DA  
ADOTTARE

COME FUNZIONA

A QUALI I CONTRIBUENTI SI  
ADATTA?

· (RIP) -  
REGISTRO INCASSI  
E PAGAMENTI

· Esso comporta il monitoraggio di tutti gli incassi e pagamenti delle fatture, né più né meno come una contabilità ordinaria.

· **Unico vantaggio rispetto alla contabilità ordinaria:** non è necessaria la distinzione fra cassa banca

· RII -  
REGISTRI IVA  
INTEGRATI

· Non è infatti pensabile che un imprenditore non sappia (o abbia difficoltà a determinarlo) quali fatture tra quelle da lui emesse deve ancora riscuotere (di solito lo snocciolano a memoria senza troppa difficoltà facendogli scorrere la lista sotto gli occhi) o quali tra quelle ricevute deve ancora pagare.

· Secondo i criteri di tenuta di detto registro, si registrano le fatture emesse e le fatture di acquisto ai fini iva esattamente come avvenuto finora con la contabilità tenuta per competenza (quindi nel rispetto del termine di 15gg per le fatture emesse e nel momento in cui si vuol esercitare la detrazione per quelle di acquisto), oltre a tutti gli altri costi fuori campo iva.

· A fine anno, però, invece di apportare le rettifiche di competenza, si annota esclusivamente il dettaglio di quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione (certamente una minima parte rispetto e quelle annotate).

· È facilmente applicabile a:  
· contribuenti che contemporaneamente adottano il regime di IVA per cassa;  
· si determinano le imposte dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti;  
· si versa l'IVA effettivamente incassata dai clienti, al netto di quella effettivamente corrisposta ai fornitori.  
· ai contribuenti che subiscono ritenute, poiché per essi è più facile capire il momento impositivo della ritenuta medesima (agenti, appaltati presso i condomini, contribuenti che effettuano ristrutturazioni).

· È applicabile generalmente a tutti i contribuenti.

- Ric5 - registri IVA integrati con opzione
  - Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
  - Tale opzione di registrazione ben si adatta ai commercianti al dettaglio, i quali, incassando sistematicamente al momento della fatturazione (o della realizzazione del corrispettivo), ma che normalmente paga i fornitori a termine (es: 30/60/90 giorni).